

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 301)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno
e nelle Zone Depresse del Centro-Nord**

(CAIATI)

di concerto col **Ministro del Tesoro e « ad interim »
del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1968

Finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno

ONORREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riproduce le disposizioni del Titolo VI del più ampio disegno di legge recante provvedimenti per lo sviluppo della economia nazionale, già presentato al Senato il 16 settembre 1968 (atto n. 181 del Senato), del quale è stato deliberato il ritiro in quanto, essendo stati alcuni degli interventi da esso previsti inseriti — onde renderne più sollecita l'attuazione — nel decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, in sede di conversione di quest'ultimo nella legge 28 ottobre 1968, n. 1089, si è ravvisata l'opportunità di predisporre distinti provvedimenti legislativi per ciascun gruppo delle rimanenti disposizioni, affinché anchè l'esame di esse da parte del Parlamento possa effettuarsi con maggiore speditezza.

Detto disegno di legge — i cui motivi di ordine economico e generale risultano illu-

strati nella relazione al sopra ricordato disegno di legge di cui all'atto n. 181 del Senato — è in particolare inteso a prorogare al 31 dicembre 1970 l'efficacia del piano pluriennale per il coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno relativo al quinquennio 1965-69 approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di tal che il periodo di durata di detto piano verrà a coincidere con quello del Programma economico nazionale in corso (articolo 1).

Correlativamente a tale proroga ed al conseguente aggiornamento del suddetto piano pluriennale di coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno, l'ulteriore apporto autorizzato per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno in base all'articolo 20 del sopra citato

testo unico n. 1523 (ex articolo 23, comma primo, legge n. 717 del 1965) — in aggiunta ai fondi già messi a disposizione nell'ammontare di lire 60 miliardi con l'articolo 2 della legge n. 608 del 1964 (relativa all'aumento del fondo di dotazione della Cassa medesima) — viene elevato da lire 1.640 miliardi a lire 2.200 miliardi, con un incremento, quindi, di 560 miliardi, modificandosi, a tal fine, mediante un nuovo testo sostitutivo di quello vigente, l'attuale formulazione del suddetto articolo 20, per quanto concerne sia l'indicazione del suaccennato maggiorato apporto sia la ripartizione di esso, nel corso dei singoli esercizi finanziari, sia infine le modalità inerenti al sistema di finanziamento, in relazione all'ulteriore incremento degli interventi in oggetto (articolo 2).

Corrispondentemente alla proroga del richiamato piano pluriennale, viene altresì modificata, in base all'articolo 3 del presente disegno di legge, mediante un nuovo testo

sostitutivo di quello vigente, la formulazione degli ultimi tre commi dell'articolo 101 dello stesso testo unico n. 1523 del 1967 (i cui primi quattro commi prevedono e disciplinano la concessione di finanziamenti a medio termine a tasso agevolato per la costruzione di nuovi impianti industriali o il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di quelli esistenti): ciò nel senso di riferire al sessennio 1965-1970 (anzichè al quinquennio 1965-1969, come attualmente) l'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno e da imputare al suaccennato apporto complessivo autorizzato ai sensi del menzionato articolo 20 dello stesso testo unico, in dipendenza del concorso sugli interessi che essa si è assunta (in forza del quarto comma dello stesso articolo 101), onde consentire l'applicazione del suddetto tasso agevolato; vengono, altresì, correlativamente modificati gli importi degli oneri inerenti alle successive annualità fino al 1980 posti a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La durata del primo periodo di attuazione degli interventi della Cassa del Mezzogiorno, prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è riferita al sessennio 1965-1970.

L'efficacia del Piano pluriennale per il coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, relativo agli anni finanziari 1966-1969, approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è prorogata al 31 dicembre 1970.

Art. 2.

L'articolo 20 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, modificato con l'articolo 60 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79,

convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito con il seguente:

« Per l'attuazione degli interventi di sua competenza previsti per il primo sessennio 1965-1970, in aggiunta ai fondi messi a disposizione, nell'ammontare di 60 miliardi, con l'articolo 2 della legge 6 luglio 1964, n. 608, è autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno un ulteriore apporto di lire 2.200 miliardi, comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento del Piano di coordinamento e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi. Detta quota di spesa è determinata con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

« Detta somma di miliardi 2.200 sarà iscritta per miliardi 1.760 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 70 miliardi nell'esercizio 1965, di 210 miliardi nell'esercizio 1966, di 250 miliardi nell'esercizio 1967, di 290 miliardi nell'esercizio 1968, di 280 miliardi nell'esercizio 1969, di 465 miliardi nell'esercizio 1970 e di 195 miliardi nell'esercizio 1971.

« All'onere di miliardi 70 derivante dalla applicazione del precedente comma relativo all'esercizio 1965 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

« Per il rimanente importo di 440 miliardi il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1966 al 1972, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 50 miliardi annui per gli esercizi 1966 e 1967, di lire 40 miliardi per l'esercizio 1968, di lire 100 miliardi annui per gli esercizi 1969 e 1970 e di lire 50 miliardi annui per gli esercizi 1971 e 1972.

« Il netto ricavo di cui sopra sarà portato in ciascun esercizio ad incremento degli stanziamenti di cui al precedente comma.

« I mutui di cui al precedente quarto comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

« Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1972, alle variazioni di bilancio conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo ».

Art. 3.

Gli ultimi tre commi dell'articolo 101 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono sostituiti con i seguenti:

« L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione del concorso sugli interessi previsti dal precedente comma sarà imputato per il sessennio 1965-1970 sull'importo complessivo autorizzato dall'articolo 20 a favore della Cassa medesima.

« Le successive annualità fino al 1980 per un importo non superiore a lire 500 miliardi, saranno iscritte nel bilancio dello Stato in conto dei fondi che saranno stanziati, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, per assicurare lo svolgimento dell'attività della Cassa fino al 31 dicembre 1980.

« Tale somma verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per un importo non superiore a 22 mila milioni nell'esercizio 1970, a 48 mila e 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1978, a 46 mila e 500 milioni nello esercizio 1979 e a 43 mila e 500 milioni nell'esercizio 1980 ».